



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.10.2004
COM(2004) 660 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'Accordo europeo¹ (AE) che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, firmato il 1° febbraio 1993, dispone all'articolo 93 che le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità. A tal fine la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti, scambi di informazioni e accesso alle banche dati della Comunità.

L'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti stabilisce che l'accesso al sistema RAPEX è aperto ai paesi candidati nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.

Con lettera del 2 dicembre 2003, trasmessa dalla Missione della Repubblica di Romania al Direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee, la Romania richiede l'avvio delle procedure per consentire l'accesso della Romania al sistema RAPEX dell'UE.

Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Romania ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati.

La proposta allegata non ha alcuna incidenza finanziaria.

In considerazione di quanto precede si invita il Consiglio ad adottare la decisione allegata.

¹ GU L 357 del 31.12, 1994, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993², in particolare l'articolo 93,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,³

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, dispone all'articolo 93 che le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2001/95/CE dispone che l'accesso al sistema RAPEX è aperto ai paesi candidati nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.
- (3) Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Romania ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati,

² GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

³ GU C [...] del [...], pag. [...]

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania dall'altra, relativa alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE, è contenuta nel progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Proposta di

**DECISIONE n./2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania,
dall'altra, del --/--/--**

relativa alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁴

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993⁵, in particolare l'articolo 93,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in particolare l'articolo 12,

vista la lettera del 2 dicembre 2003, trasmessa dalla Missione della Repubblica di Romania al Direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee, con la richiesta di avviare le procedure per consentire l'accesso della Romania al sistema RAPEX dell'UE,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 93 dell'Accordo europeo stabilisce che le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità. A tal fine la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti, scambi di informazioni e accesso alle banche dati della Comunità.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2001/95/CE dispone che l'accesso al sistema RAPEX è aperto ai paesi candidati nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.
- (3) L'allegato II della direttiva 2001/95/CE stabilisce le procedure di applicazione del sistema RAPEX e gli orientamenti per la notifica.

⁴ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁵ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

- (4) A norma del punto 8 dell'allegato II della direttiva, il 29 aprile 2004⁶ la Commissione ha adottato orientamenti per la gestione del sistema RAPEX.
- (5) Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Romania ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa al sistema RAPEX con gli stessi diritti ed obblighi dei membri attuali, conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/95/CE e degli orientamenti RAPEX.

Articolo 2

La Romania applica gli stessi principi di riservatezza applicati dagli altri membri del sistema RAPEX.

Articolo 3

In cooperazione con i servizi della Commissione, la Romania prende le disposizioni pratiche necessarie per garantire la capacità di ottemperare appieno alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di seguire le procedure incluse negli orientamenti RAPEX.

La Commissione fornirà in particolare per i funzionari della Romania la formazione iniziale riguardante l'utilizzo del sistema RAPEX.

Articolo 4

Qualsiasi problema che possa sorgere dall'applicazione della presente decisione deve essere risolto mediante contatti diretti tra i servizi della Commissione e le autorità della Romania nell'ambito del sistema RAPEX. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile, su richiesta di una delle parti si procederà ad uno scambio di pareri in seno al Consiglio di associazione entro i tre mesi successivi alla richiesta.

Successivamente allo scambio di pareri o alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo precedente, il Consiglio di associazione può emettere raccomandazioni appropriate per la risoluzione dei problemi.

Le procedure in seno al Consiglio di associazione non pregiudicano le azioni intraprese a norma delle rispettive legislazioni di tutela dei consumatori in vigore nel territorio delle parti.

⁶ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 83, come rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 73.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1.12.2004..

Fatto a [...], il [...].

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente